

proposta di legge n. 420

a iniziativa del Consigliere Marangoni

presentata in data 18 giugno 2014

PROMOZIONE, SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA POPOLARE
E AMATORIALE: BANDE MUSICALI E CORALI DELLA REGIONE MARCHE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge intende tutelare e valorizzare le bande musicali e le corali della regione Marche. Esse costituiscono un patrimonio culturale e tradizionale che va preservato e sostenuto con una adeguata normativa regionale.

L'azione svolta da queste corali e dalle bande musicali è notevolmente educativa e aggregante, essa coinvolge i giovani, e non solo, nel socializzare in maniera molto positiva e nell'educare alla cultura musicale. La musica suonata e cantata dal vivo ha un valore elevato e determina la valorizzazione di luoghi, territori e comunità dove spesso questi complessi costituiscono uno dei pochi momenti di aggregazione culturale e sociale possibili.

L'articolo 1 definisce gli scopi della presente proposta di legge e le finalità, legate alle attività bandistiche e corali popolari e amatoriali.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio cosa si intende per musica popolare e amatoriale e da chi, ai sensi della presente proposta di legge regionale, viene svolta.

L'articolo 3 definisce l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni e fondazioni di musica popolare e amatoriale nonché dei loro soggetti esponenziali.

L'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale adotta un programma annuale delle iniziative e dei relativi contributi definendone i beneficiari.

L'articolo 5 istituisce il tavolo regionale per la promozione della musica popolare e amatoriale e ne definisce la composizione nonché la durata.

L'articolo 6 detta disposizioni finanziarie indicando al contempo il capitolo relativo nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale regionale.

Art. 1*(Finalità e principi generali)*

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione della musica popolare e amatoriale bandistica e corale quale elemento fondamentale della propria tradizione artistica e culturale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione attua specifici interventi diretti a sostenere:

- a) l'attività musicale dei gruppi corali e bandistici del territorio regionale;
- b) l'attività formativa, di aggiornamento ed il perfezionamento musicale, svolti direttamente da gruppi corali e bandistici o in collaborazione con le strutture associative regionali, nazionali e con i conservatori di musica.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge per musica popolare e amatoriale si intende la musica popolare e amatoriale bandistica e corale non professionistica comprendente ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro.

Art. 3*(Elenco regionale delle associazioni e delle fondazioni di musica popolare e amatoriale, compresi loro soggetti esponenziali)*

1. E' istituito presso il servizio regionale competente l'elenco regionale delle associazioni e delle fondazioni di musica popolare e amatoriale per i fini di questa legge, nonché dei loro soggetti esponenziali, di seguito denominato elenco.

2. L'elenco, aggiornato con cadenza biennale, è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) bande musicali;
- b) gruppi corali;
- c) soggetti esponenziali di associazioni e fondazioni.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco le associazioni o le fondazioni, senza scopo di lucro, di musica popolare e amatoriale che:

- a) abbiano sede nella regione;
- b) siano costituite, sulla base della normativa vigente, da almeno un anno;
- c) svolgano, in modo esclusivo o prevalente, attività di musica popolare e amatoriale;
- d) siano riconosciute di interesse comunale o di altro ente locale o pubblico, con apposita deliberazione, nel cui territorio ha sede l'asso-

ciazione, come bande musicali o di gruppi corali;

- e) siano dirette da un maestro in possesso di diploma di conservatorio di musica o titolo equipollente o che abbia svolto l'attività di direttore di banda musicale o di coro per almeno un quinquennio consecutivo.

4. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione all'elenco, nell'apposita sezione, i soggetti esponenziali delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 3, che ne curano l'attività di promozione, assistenza, supporto, coordinamento e rappresentanza di interessi e che abbiano:

- a) personalità giuridica di diritto privato, da almeno tre anni;
- b) almeno cinquanta associati.

Art. 4

(Programma annuale delle iniziative e contributi)

1. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione assembleare, un programma annuale delle iniziative, di seguito denominato programma, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

2. Il programma stabilisce:

- a) le iniziative oggetto di finanziamento ed i relativi beneficiari;
- b) l'ammontare dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera a);
- c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi.

3. Il programma, tenuto conto dell'esigenza di garantire una adeguata, omogenea ed uniforme distribuzione sul territorio regionale delle iniziative previste, in particolare finanzia:

- a) le attività didattiche e formative svolte dai gruppi corali e bandistici ivi compresi i loro soggetti esponenziali, di cui all'articolo 3;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature tecnico-musicali necessarie allo svolgimento delle attività ivi compresi strumenti, partiture ed abbigliamento;
- c) la promozione e la realizzazione di eventi musicali, rassegne a carattere locale o nazionale, festival e scambi musicali con altri gruppi amatoriali, italiani, europei ed extra-europei, nonché di iniziative di carattere editoriale e discografico;
- d) la realizzazione, in collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche, ovvero l'alfabetizzazione, l'educazione musicale e l'avviamento alla pratica musicale degli alunni nelle scuole, nonché lo svolgimento di corsi di aggiornamento per gli insegnanti di educazione musicale.

4. Alla concessione dei contributi di cui al comma 2, si provvede mediante avviso pubblico annuale.

Art. 5

(Tavolo regionale per la promozione della musica popolare e amatoriale)

1. E' istituito presso l'assessorato regionale competente, il tavolo regionale per la promozione della musica popolare e amatoriale per gli scopi di questa legge, di seguito denominato tavolo.

2. Il tavolo è costituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto da dieci membri:

- a) il dirigente del servizio regionale competente o un suo delegato;
- b) un rappresentante nominato dall'Assemblea legislativa regionale;
- c) quattro rappresentanti delle federazioni o associazioni di musica popolare e amatoriale eletti con le modalità di cui al comma 3;
- d) quattro esperti di comprovata qualificazione nell'ambito della musica popolare e amatoriale, di cui due individuati tra maestri e direttori di coro e banda musicale e gli altri in base al curriculum vitae pervenuto.

3. I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 2 sono eletti con le seguenti modalità: la Giunta regionale, nei due mesi antecedenti la scadenza quinquennale del tavolo, indice le elezioni. Ogni associazione iscritta ai sensi dell'articolo 3, può proporre una candidatura. La Giunta predispose un'unica lista di candidati in ordine alfabetico ed hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle associazioni che alla data dell'indizione delle elezioni risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 3; ogni associazione può esprimere un solo voto. Sono eletti i quattro candidati che ricevono più voti, in caso di parità ha priorità il più giovane.

4. Il tavolo, in particolare, formula proposte ed esprime un parere sul programma di cui all'articolo 4 e svolge audizioni, anche pubbliche, di esponenti delle categorie, delle associazioni e degli enti dei settori interessati.

5. Il tavolo nomina al proprio interno il presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori, e si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario del tavolo sono svolte dal servizio regionale competente in materia.

6. La partecipazione al tavolo dei singoli membri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015 sono iscritte nell'UPB 53103 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare e amatoriale: bande musicali e corali della Regione Marche

Iniziativa consigliere: Marangoni

Articolo		Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa	Copertura degli oneri	Note
				2015		
1	Finalità e principi generali	Senza oneri				
2	Definizioni	Senza oneri				
3	Elenco regionale delle associazioni e fondazioni di musica popolare e amatoriale, compresi loro soggetti esponentziali	Senza oneri				
4	Programma annuale delle iniziative e contributi	Corrente	Continuativa			
5	Tavolo regionale per la promozione della musica popolare e amatoriale	Senza oneri				
6	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria		

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA II COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Loretta Lipi)

Loretta Lipi